



**Polizza  
Assistenza Stradale**



NEW  
THINKING.  
NEW  
POSSIBILITIES.

# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA STRADALE

## GLOSSARIO – DEFINIZIONI

I termini e le espressioni qui elencati, ove contraddistinti con lettera iniziale maiuscola, hanno il significato che segue:

**Assicurato - Cliente:** il soggetto il cui interesse è coperto dall'Assicurazione, ovvero sia la persona fisica che conduce il Veicolo, sia esso il proprietario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.

**Assicurazione:** il presente contratto di Assicurazione per assistenza stradale che disciplina i rapporti tra ACI Global S.p.A. (in seguito "ACI"), il Contraente e l'Assicurato.

**Contraente:** la persona fisica o giuridica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri, ovvero sia Hyundai Motor Company Italy Srl.

**Copertura Assistenza:** l'assistenza da erogarsi in natura e cioè le Prestazioni, così come disciplinate dalla presente Polizza, che devono essere fornite all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte di ACI tramite la propria la Struttura Organizzativa.

**Decorrenza e durata della Polizza:** con Decorrenza si intende la data di inizio di efficacia della Polizza; con Durata il periodo di efficacia della medesima.

**Estensione Territoriale:** Italia, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

**Furto:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

**Guasto:** il danno subito da uno o più componenti del Veicolo, in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento tale da rendere impossibile l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali e di sicurezza.

**Incendio:** la combustione, con fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può estendersi e propagarsi.

**Incidente:** qualsiasi sinistro improvviso e impreveduto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al Veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

**Indennizzo:** la somma corrisposta all'Assicurato da ACI in caso di Sinistro.

**Massimale:** l'importo massimo, stabilito nella Polizza, fino alla concorrenza del quale ACI si impegna a eseguire la Prestazione di assistenza prevista.

**Polizza:** documento che prova l'Assicurazione recante le condizioni regolatrici dell'Assicurazione.

**Prestazione:** l'assistenza e/o l'Indennizzo da erogarsi da parte di ACI alle condizioni previste nella Polizza.

**Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Ai fini dell'Assicurazione è imprescindibile che sia fatta regolare denuncia del reato presso le autorità competenti.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro.

**Sinistro:** l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di erogazione della Prestazione da parte dell'Assicurato e, in particolare, il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del Veicolo, dipendente da Guasto, Incidente, Incendio, Furto (anche parziale o tentato), Rapina (anche tentata), furto o perdita delle chiavi, esaurimento o errato rifornimento di carburante.

**Struttura organizzativa:** la struttura di ACI costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno o entro i limiti previsti dall'Assicurazione, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni, così come previste dalla Polizza, con costi a proprio carico, nei limiti di quanto previsto dalla Polizza stessa.

**Veicolo:** autoveicoli nuovi di marca Hyundai ad uso privato, di peso massimo fino a trentacinque quintali, con targa italiana, acquistati presso la rete di vendita ufficiale Hyundai in Italia (incluse Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano), i cui dati siano stati previamente comunicati ad ACI e per i quali è stipulata l'Assicurazione.

# CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

## Prestazioni

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente il numero verde Hyundai per l'erogazione delle Prestazioni come di seguito descritte.

### A) SOCCORSO STRADALE

Qualora il Veicolo rimanesse immobilizzato in seguito a:

- 1) guasto, Incidente, Incendio, Furto di parti del Veicolo, tentato Furto o ritrovamento dopo Furto;
- 2) errore o esaurimento carburante;
- 3) danni agli pneumatici;
- 4) perdita, rottura o furto chiavi;

ACI invierà:

- 1) un mezzo di soccorso che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino concessionario o Officina autorizzata HYUNDAI;
- 2) un mezzo di soccorso che trainerà il Veicolo fino al più vicino punto di rifornimento;
- 3) un mezzo di soccorso che provvederà alla sostituzione dello pneumatico oppure, nell'impossibilità oggettiva della sostituzione, provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al più vicino concessionario o Officina autorizzata HYUNDAI.
- 4) un mezzo di soccorso che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo al più vicino concessionario o Officina autorizzata HYUNDAI.

L'unico pneumatico utilizzato per la sostituzione sul posto sarà quello in dotazione al Veicolo.

ACI terrà a proprio carico le spese di soccorso e le spese di custodia fino ad un massimo di due giorni consecutivi.

Sono a carico dell'Assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio utilizzati, del carburante ed ogni altra spesa di riparazione.

Il servizio di traino non è dovuto qualora il Veicolo abbia subito il Guasto, l'Incidente, l'incendio, il tentato Furto, il Furto parziale, la foratura, l'esaurimento carburante o sia stato ritrovato in seguito a Furto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (mezzi di massa complessiva superiore alle dieci tonnellate), quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Veicolo.

### B) INTERVENTI DI RIPARAZIONE VELOCE SUL POSTO (Servizio valido solo in Italia)

Il Servizio è operativo nelle principali città italiane.

Qualora, a seguito di Guasto avvenuto in una delle città in cui il Servizio è operativo, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, ACI ne valuterà l'entità e il tipo; se lo stesso risulterà riparabile in sito ACI provvederà ad inviare sul posto un fornitore per piccole riparazioni. Se durante l'intervento il fornitore riscontrasse l'impossibilità di riparare il Veicolo, ACI procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "SOCCORSO STRADALE".

ACI terrà a proprio carico i relativi costi. I costi di manodopera e del materiale di consumo restano a carico dell'Assicurato.

### C) AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

1) Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato in seguito a Guasto e la riparazione necessiti di almeno sei ore di manodopera, certificate dal punto di assistenza Hyundai, ACI metterà a disposizione dell'Assicurato presso un Concessionario Hyundai un'autovettura sostitutiva di Marca Hyundai. Qualora l'autovettura sostitutiva non sia disponibile presso il Concessionario Hyundai, ACI metterà a disposizione, un'autovettura a noleggio adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata 1.200 c.c., a chilometraggio illimitato per un massimo di cinque giorni consecutivi, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa.

2) Qualora il Veicolo in seguito a Guasto, rimanga immobilizzato per oltre ventiquattro ore consecutive per mancanza di pezzi di ricambio, ACI metterà a disposizione dell'Assicurato presso un Concessionario Hyundai un'autovettura sostitutiva di Marca Hyundai o presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata 1.200 cc., a chilometraggio illimitato, per un giorno. Il Concessionario dovrà inviare copia della richiesta del pezzo di ricambio, con l'indicazione del codice ricambio e del numero d'ordine. L'auto

sostitutiva potrà essere concessa fino al massimale previsto al precedente punto 1) solo qualora l'Officina certifichi un tempo di manodopera superiore alle sei ore. ACI terrà a proprio carico i relativi costi.

3) Qualora il Veicolo in seguito a Guasto, verificatosi in giorni festivi o nei fine settimana, comunque ad officine autorizzate chiuse, sia rimasto immobilizzato, ACI metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa, un'autovettura adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata 1.200 cc. fino alla riapertura dell'officina autorizzata.

Laddove alla riapertura dell'officina, la stessa certifichi un tempo di manodopera superiore alle sei ore, ACI provvederà a prolungare il servizio di auto sostitutiva fino al massimale di giorni previsto al precedente punto 1). Nel caso in cui il Veicolo sia ugualmente in grado di marciare autonomamente e non necessiti di traino, l'autovettura in sostituzione sarà fornita, alle condizioni di cui sopra, per il periodo strettamente necessario per la riparazione e comunque per un massimo di cinque giorni consecutivi a chilometraggio illimitato. Nel caso in cui il Guasto al Veicolo non ne impedisca l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo quando il proprietario del Veicolo, previo benessere della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Restano a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante, i pedaggi autostradali, le assicurazioni non obbligatorie per Legge, le relative franchigie e cauzioni;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimale previsto;
- il drop-off in caso di riconsegna in una stazione di noleggio o punto di consegna diversi da quelli in cui l'autovettura è stata presa a noleggio.

Il servizio non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici e/o campagne di richiamo previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

#### D) SPESE DI ALBERGO

(Servizio erogabile ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il Veicolo, in seguito a Guasto, rimanga immobilizzato e non possa essere riparato in giornata, ACI terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, per l'Assicurato e i passeggeri del Veicolo, fino ad un massimo di tre notti e fino ad un massimo di Euro 120,00 per persona e comunque fino a un massimo di Euro 500,00 per evento, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte. Non saranno garantite spese di albergo diverse da quelle sopra indicate.

#### E) RIENTRO DEI PASSEGGERI O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

(Servizio erogabile ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il Veicolo rimanga immobilizzato sul posto in seguito a Guasto e la riparazione richieda oltre sei ore di manodopera, certificate dal punto di assistenza Hyundai, ACI metterà a disposizione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe, per il trasferimento dal luogo dell'immobilizzo al luogo di destinazione, o alla residenza in Italia, tenendo a proprio carico le spese fino a un massimo complessivo di Euro 517,00 in Italia ed all'estero, per evento, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte.

#### F) RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

(Servizio erogabile ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il Veicolo, in seguito a Guasto, rimanga immobilizzato sul posto per la riparazione oltre trentasei ore, certificate dal punto di assistenza Hyundai, ACI prenoterà all'Assicurato stesso un biglietto aereo in classe economica o ferroviario in prima classe, per consentire il recupero del Veicolo riparato. In alternativa, a scelta dell'Assicurato, ACI metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo fino alla residenza in Italia dell'Assicurato. ACI terrà a proprio carico il costo del biglietto sino ad un massimo di Euro 500,00 per evento, indipendentemente se lo stesso è avvenuto in Italia o all'estero.

#### G) SERVIZIO TAXI

Qualora l'Assicurato, dopo aver usufruito della Prestazione di Soccorso Stradale, debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro di un'autovettura in sostituzione oppure debba raggiungere Hotel/Stazione/Aeroporto, ACI organizzerà il trasporto in taxi per tutti i passeggeri del Veicolo tenendone a proprio carico i costi fino a un costo complessivo massimo di Euro 70,00. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

#### H) DECORRENZA E DURATA DEI SERVIZI

Per ogni Cliente che abbia acquistato un veicolo nuovo di marca HYUNDAI nel periodo compreso tra il 01.01.2013 e 31.12.2013, i servizi potranno essere richiesti dal giorno di prima immatricolazione del medesimo, fino alle ore 24.00 del 1825° giorno successivo.

#### I) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ ALL'ESTERO

Qualora, in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di Euro 1.000 per sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, ed il suo recapito.

#### L) ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto, a titolo di anticipo, la cauzione fissata dall'Autorità, fino a un massimo di Euro 5.000 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

#### M) ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo, l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro. Gli anticipi di denaro, previsti nelle Prestazioni l), m), n) sopra elencate, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato, e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

### **Esclusioni**

Le Prestazioni di cui all'Assicurazione non sono dovute se i Sinistri sono determinati da:

- violazione dell'Assicurato delle normative vigenti per l'abilitazione alla conduzione del Veicolo;
- partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati;
- tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quegli Stati che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

In ultimo, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa:

- gli autoveicoli destinati ad uso o trasporto pubblico (taxi, autoscuola, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici, etc.);
- ogni autoveicolo che non sia coperto da polizza Responsabilità Civile Auto (RCA) al momento della Decorrenza o al momento del Sinistro;
- le roulotte, i caravan, i camper e gli autocaravan;
- i ciclomotori ed i motoveicoli;
- gli autoveicoli utilizzati per servizio di noleggio (con o senza conducente);
- gli autoveicoli utilizzati a fini sportivi o di competizione e/o che siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate;
- gli autoveicoli utilizzati per attività di scuola guida, prove di affidabilità o test di velocità;

E' escluso dalla Copertura Assistenza ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di *chance* conseguente al cattivo funzionamento del Veicolo e/o ad altre conseguenze del Guasto.

ACI non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata

l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.

### **Esclusione di compensazioni alternative**

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, ACI non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

### **Estensione territoriale**

Per Estensione Territoriale s'intendono i Paesi, ove si è verificato l'evento e in cui conseguentemente devono essere fornite le Prestazioni, qui di seguito elencati: Italia, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono esclusi dall'Estensione Territoriale delle Prestazioni i Paesi interessati da guerre civili, i Paesi in guerra con altri Stati, i Paesi soggetti a regimi politici instabili, a sommosse, ad azioni terroristiche o sottoposti ad interdizioni internazionali alla libera circolazione.

Inoltre, non sarà garantita l'erogazione delle Prestazioni nei territori interessati da calamità naturali o altre circostanze di forza maggiore che impediscano la regolare erogazione delle Prestazioni stesse.

### **Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro in seguito al quale si rendesse necessaria l'esecuzione di una o più delle Prestazioni di cui all'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di comprovata ed oggettiva impossibilità. All'Assicurato saranno fornite le Prestazioni di assistenza stradale previste in conformità alla situazione in atto e alla presente Assicurazione.

### **Numero telefonico**

ACI metterà a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato alle necessità degli Assicurati e facenti capo ai seguenti numeri:

- dall'Italia **800 359 127**
- dall'estero **(0039) 06 54547333**

in funzione ventiquattro ore su ventiquattro tutti i giorni dell'anno, dedicato alle richieste di assistenza.

### **Prescrizione**

Ogni diritto nei confronti di ACI si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.

## **RIEPILOGO DELLE ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI**

1) Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole Prestazioni, queste ultime non sono dovute in conseguenza di gare automobilistiche o relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo, abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni, non abilitazione dell'assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore, dolo o colpa grave dell'Assicurato, frode o possesso illegale del Veicolo, tentato suicidio o suicidio.

2) ACI non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

3) Il diritto all'assistenza fornita da ACI decade qualora l'Assicurato non abbia preso prontamente contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

4) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, ACI non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

5) Ogni diritto nei confronti di ACI si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.

6) La Polizza è regolata dalla Legge italiana. Tutte le controversie relative alla Polizza sono soggette esclusivamente alla giurisdizione italiana.

7) Per tutto quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

8) Non sono fornite Prestazioni e garanzie in tutti i Paesi che si trovassero in uno stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

## **MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA**

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero:

dall'Italia **800 359 127**

dall'estero **(0039) 06 54547333**

e dovrà comunicare:

- Nome e Cognome;
- Indirizzo del luogo in cui si trova;
- Recapito telefonico sul quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- Numero di targa.
- Numero di telaio

In caso di Sinistro coperto dall'Assicurazione, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle Prestazioni di assistenza, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o a un comprovato disservizio della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa, al fine di poter erogare le Prestazioni previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), del suo consenso. Pertanto l'Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati.